

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Procedura relativa alla nomina del Segretario generale del Parlamento: quali le reali competenze dell'Ufficio presidenziale?

Il 1° giugno il dottor Gionata Buzzini è entrato in funzione quale nuovo Segretario generale del Parlamento a seguito della sua designazione da parte del Gran Consiglio dell'11 marzo scorso. Siamo convinti che in forza del percorso professionale di qualità che è stato il suo egli saprà apportare molto al nostro Cantone. A lui vadano i nostri più sinceri auguri per una nuova attività ricca di soddisfazioni.

Quello stesso 11 marzo in plenum era stata però formulata una proposta che chiedeva di rinviare all'Ufficio presidenziale detta nomina affinché al Parlamento fossero sottoposte più candidature (con i relativi motivati preavvisi). La stessa fu bocciata ed anche negativamente interpretata da alcuni colleghi (che partono dal presupposto - magari per esperienza diretta - che si sia tutti in vendita al miglior offerente) come pure da qualche giornalista che sembra applicare nei confronti dei politici il principio "pensando male si fa peccato ma spesso ci si azzecca", principio che ricorda la filosofia di quel camionista che, lasciato dalla compagna, si vendicò affiggendo sul finestrino del suo veicolo un manifesto con la scritta *"le donne? tutte scostumate tranne mia sorella e mia madre!"*.

Nessun ricorso è stato presentato contro la decisione parlamentare in questione ed allora... "finita la festa gabbato lo Santo?" Crediamo proprio di no!

Interessante è infatti avere ora la certezza che la procedura seguita abbia rispettato i principi alla base del nostro sistema istituzionale e la volontà del legislatore e che l'Ufficio presidenziale non si sia invece arrogato di fatto - in perfetta buona fede evidentemente - competenze eccessive.

Questo è importante a futura memoria tanto più che la decisione dell'11 marzo costituisce un "primo precedente" (si è trattato della prima applicazione dell'art 168 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti col Consiglio di Stato a seguito di un concorso aperto a tutti e non invece di un concorso interno come capitò nel 2003).

Occorre premettere che quanto avvenuto non ha nulla di assurdo nella misura in cui riprende (il termine "scimmietta" sarebbe irriverente e ben ci guardiamo dall'utilizzarlo) ciò che ha luogo a livello federale.

L'ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare prevede infatti al cpv. 1 del suo articolo 26¹ che il Segretario generale dell'Assemblea federale sia nominato dalla Conferenza di coordinamento² ed aggiunge che questa nomina necessita "della ratifica dell'Assemblea federale plenaria".

È quanto in pratica è avvenuto a Bellinzona l'11 marzo scorso perché l'Ufficio presidenziale ha sottoposto al plenum un solo nome ritenendo - vedi il rapporto steso in vista del dibattito - che questo preavviso fosse "vincolante".

Interessante a questo punto è che il Governo possa pronunciarsi sulla natura, il contenuto e le conseguenze della "proposta" prevista dal cpv. 1 dell'art 168 LGC/CdS che recita:

¹ Art. 26 - Segretario generale dell'Assemblea federale

¹ La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea federale. La nomina necessita della ratifica dell'Assemblea federale plenaria.

² La Conferenza di coordinamento è costituita dall'Ufficio del Consiglio nazionale e dall'Ufficio del Consiglio degli Stati ed ha tra gli altri compiti appunto quello di eleggere il Segretario dell'Assemblea federale fermo restando che la stessa debba poi essere ratificata dall'Assemblea federale plenaria.

“Il segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale.”
Quanto interessa sapere è se detta “proposta” dell'Ufficio presidenziale sia davvero vincolante.

Per chiarezza ci permettiamo quindi di chiedere:

1. con la formulazione attuale il singolo deputato (che ha evidentemente accesso a tutti gli incarti dei concorrenti) ha la possibilità di formulare una proposta alternativa o visto che questo ulteriore candidato non sarà stato proposto dall'Ufficio presidenziale (come esige il cpv. 1 dell'art. 168 LGC/CdS) egli sarebbe a priori “fuori dal gioco”?
2. Se alla domanda precedente si ritenesse di rispondere positivamente attribuendo al singolo deputato la possibilità di formulare una proposta alternativa, che dire del fatto che si ritroverebbe ad essere “giudice e parte” (una sorta di sponsor) poiché l'Ufficio presidenziale non si sarà espresso sulla stessa ed i colleghi in plenum dovranno fondarsi solo sul suo giudizio o su di “un’occhiata” data all’incarto?
3. Il parlamentare non rappresentato in Ufficio presidenziale perché non facente gruppo diverrebbe a questo punto deputato di serie B perché confrontato ad un preavviso vincolante che non ha avuto nessuna possibilità di influenzare: è davvero istituzionalmente logico?
4. Se si ritenesse che la strada da imboccare sia quella del “prendere o lasciare”, meglio non sarebbe riformulare l'articolo che disciplina la questione ispirandosi ai testi “bernesi”? Non sarebbe più trasparente modificare il testo del cpv. 1 dell'art. 168 formulandolo ad esempio così: *“L'Ufficio presidenziale nomina il segretario generale del Gran Consiglio. La nomina necessita della ratifica del Parlamento”*?
Ci si può infatti chiedere quale sia la differenza tra esprimere un preavviso vincolante a vantaggio di un'unica candidatura e procedere direttamente alla nomina chiedendo semplice ratifica da parte del Gran Consiglio.
5. Si intende invece lasciare all'Ufficio presidenziale la libertà di scelta tra formulare preavvisi su più candidati o esprimersi a favore di uno solo di loro attribuendo al plenum in quest'ultimo caso soltanto il compito di accettare o rifiutare

La nostra intenzione non è assolutamente quella di contestare ex-post la nomina del dottor Buzzini³ ma pensiamo sia buona cosa cogliere l'occasione per uscire da quella che potrebbe essere letta come una zona nebulosa: o la legge stabilisce che l'Ufficio presidenziale esprime preavvisi su più candidature (un po' come avviene per i magistrati anche se per il Segretario generale del GC di nomina e non di elezione si tratta) e il plenum sceglie, o decreta che l'Ufficio presidenziale nomina e il plenum altro non fa che ratificare o respingere (in attesa di una nuova proposta da parte sempre dell'Ufficio presidenziale) o lascia all'Ufficio presidenziale di volta in volta la scelta di quale delle due strade imboccare. Improvvido ci pare restare nel dubbio.

I membri dell'Ufficio presidenziale del GC attualmente in carica (come pure coloro che facevano parte dello scorso Ufficio presidenziale) ricevono evidentemente copia del presente atto parlamentare e spetterà a loro valutare se fornire o meno al Governo (qualora l'Esecutivo fosse interessato a raccogliervi) illuminanti elementi di interpretazione sulla scorta della recente esperienza.

Alex Pedrazzini

Badaracco - Caprara - Cavadini - Celio - Cereghetti -
Chiesa - Giudici - Mellini - Morisoli - Polli - Quadranti -
Ramsauer - Schnellmann - Steiger

³ Nessun effetto retroattivo quindi per eventuali scelte che potrebbero in teoria di sponda concernere anche la decisione dell'11 marzo scorso.